

Publicato il 12/01/2023

N. 00008/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 181 del 2021, proposto da Anas S.p.A., Antonio Marasco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Stefania Masini, Gianpiero Iannozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant'Omero, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del del provvedimento intitolato "Taglio di alberature S.S. 259-verbale sanzione amm.va" contenente la "Notificazione di violazione amministrativa" prot. 2752 del 19 marzo 2021, notificato in pari data alla Struttura territoriale Abruzzo e Molise

a mezzo posta elettronica certificata, emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Omero;

- di ogni altro atto a quello su indicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento avente ad oggetto il “Taglio alberature SS 259 - verbale sanzione amm.va”, contenente la “Notificazione violazione amministrativa” adottato dal Comune di Sant’Omero.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 3, 7 e 10 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione”;

II. “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 23 N.T.A. del PRG del Comune Sant’Omero e art. 8 tab. 2 delibera G.C. n. 151/2011. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento”;

III. “Violazione, per errata applicazione, dell’art. 49, legge reg. n. 3/2014. Violazione dell’art. 50, comma 4, della stessa legge reg. n. 3/2014. Incompetenza del comune di Sant’Omero. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento”.

Il Comune di Sant’Omero non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 96/2021, questo collegio ha accolto la domanda di tutela cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Il Comune di Sant’Omero ha emanato la nota impugnata in carenza di istruttoria recependo quanto affermato nella nota della Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise che, pur dando – correttamente – conto che le attività di abbattimento degli alberi si è svolta “in agro di Sant’Omero”, afferma che “i soggetti arborei in argomento erano radicati in zone omogenee diverse dalla E – Agricole o extraurbane e quindi in aree urbane e periurbane”, e da tale considerazione inferisce che (trattandosi di aree urbane e periurbane) “le competenze sono attribuite a termini dell’art. 49 della legge reg. n. 3/2014 a codesto Comune”, e che “nessuna autorizzazione è stata chiesta a codesto Comune”.

In buona sostanza, ritenendo, sulla base di una deduzione, che il contestato taglio degli alberi sia avvenuto “in zona urbana o periurbana”, i carabinieri hanno ritenuto – e il Comune ha recepito senza alcun ulteriore accertamento in fatto – che non fosse valida la comunicazione effettuata da ANAS alla Regione ai sensi dell’art. 50 della stessa legge reg. n. 3/2014, e il Comune ha conseguentemente adottato il provvedimento impugnato, irrogando la sanzione per violazione dell’art. “23 del [le N.T.A. al] P.R.G. di Sant’Omero” e della delibera D.G. n. 151/2011.

In realtà, come affermato dalla ricorrente, e non contestato dal Comune, il tratto stradale indicato, e cioè quello intercorrente tra i Km 12+700 e 13+500 della SS. 259 in prossimità dell’incrocio con la S.P. 12 (anche Via Alla Salaria) in agro di Sant’Omero, si trova al di fuori del centro abitato e l’attività di abbattimento delle alberature si è svolta su sedime demaniale pubblico in quanto si è svolta lungo la strada statale di interesse nazionale, classificata come tale dal DPCM 20 febbraio 2018.

Le aree indicate non sono, quindi, poste all’interno di centro abitato e costituiscono il tracciato extraurbano della SS 259.

In ogni caso, anche quando la SS attraversa un abitato urbano (per esempio, con riferimento, le chilometriche da 15+300 a 16+050 per complessivi 750

metri nell'abitato di Garrufo), i tratti stradali rimangono di proprietà statale perché la strada mantiene le caratteristiche di strada extraurbana.

Per questa ragione è possibile affermare che tutte le attività di manutenzione poste in essere da ANAS e consistite nell'abbattimento delle alberature pericolose per la circolazione sono avvenute in ambito extraurbano ed all'interno delle pertinenze stradali.

Quindi, la ricostruzione contenuta nella nota della Regione Carabinieri, che ha ravvisato la competenza comunale ritenendo applicabile l'art. 49 della legge reg. n. 3/2014, è errata.

L'art. 49, legge reg. n. 3/2014 è intitolato "Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane", e demanda ai Comuni la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione e tutela delle "formazioni di cui al presente articolo" (comma 5).

Tale norma non è applicabile al caso che ci occupa in quanto l'attività di manutenzione eseguita da ANAS, svolta in agro di Sant'Omero e quindi in area extraurbana, non è di competenza comunale ma è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 50 della stessa legge reg. n. 3/2014 che per il taglio delle alberature pericolose prevede una mera comunicazione, in concreto regolarmente effettuata da ANAS il 17 ottobre 2018, come dimostrato in atti.

Le attività di taglio effettuate da ANAS in relazione alla SS 259, infatti, hanno riguardato esclusivamente alberature pericolose poste all'interno del confine della SS 259, strada extraurbana di proprietà stradale (demanio stradale statale) e sono state effettuate allo scopo di eliminare condizioni di pericolo grave ed imminente per la circolazione e ripristinare idonee ed indispensabili condizioni di sicurezza per l'utenza stradale e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

2.§. Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.

Nulla spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento
impugnato;

2) nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022
con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

L'ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO